

PARROCCHIA DI SAN CATALDO  
ENNA

VENERABILE E DEVOLO COLLEGIO  
DI  
SANTA MARIA LA NUOVA



STATUTO  
CON ANNESSO  
REGOLAMENTO

## Art.1

### (DENOMINAZIONE E SCOPI)

In Castrogiovanni, nel XIV° secolo fu fondata l'associazione religiosa che prese la denominazione di "COLLEGIO DI SANTA MARIA LA NUOVA".

Il Collegio risulta esistere già dal 20 gennaio 1403 come dimostrato dagli atti in possesso dello stesso.

## Art. 2

Il Collegio ha come fini principali:

- la santificazione dei Confrati;
- l'esercizio del culto di Santa Maria La Nuova, nel rispetto delle tradizioni;
- mira ad avvicinare i Confrati a Gesù Eucaristico attraverso il Sacramento della Comunione ed il Precetto Pasquale.

Per realizzare tali fini il Collegio si propone in particolare di:

- a) Vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i Confrati a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale ed un'efficace attività apostolica;
- b) Promuove ogni azione volta a preparare ogni Confrate ad una vita cristiana, attraverso opere d'umana solidarietà come l'assistenza dei Confrati infermi ed il suffragio dei Confrati defunti;
- c) Dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) Favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) Promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano, delle tradizioni religiose e storiche della città di Enna e della Diocesi.

Il Collegio può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15/11/1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

### **Art. 3**

Il Collegio aderisce al Collegio dei Rettori della città di Enna e al coordinamento diocesano; è sottoposto, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Piazza Armerina.

Il Collegio promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

### **Art. 4**

#### **(DEI CONFRAATI)**

Possono far parte del Collegio, assumendone il titolo di **Confrate di Santa Maria la Nuova**, i fedeli di sesso maschile che ne facciano domanda per iscritto al Procuratore del Collegio, che si propongono di perseguire i fini del devoto Collegio e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono esclusi coloro che sono stati espulsi da altre Confraternite per gravi motivi, fatta eccezione per quei confrati che dimostrino, con certificato del Rettore della Confraternita di provenienza, di non avere a carico provvedimenti disciplinari.

Le domande di ammissione al Collegio, sono istruite dal Consiglio di Amministrazione previo parere dell'Assistente Ecclesiastico indi sono sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Confrati che delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista nel regolamento.

### **Art. 5**

La qualità di Confrate si assume dopo la "**professione**" che deve effettuarsi nei modi e nei termini di cui al regolamento.

Con l'acquisto della suddetta qualità il Confrate s'impegna ad osservare il presente Statuto e partecipa, a pieno titolo, a tutti gli atti della Confraternita.

### **Art. 6**

I Confrati hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche del Collegio, di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità del Collegio. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Sono inoltre obbligati a concorrere a tutte le spese sostenute dal Collegio per l'esercizio del culto, per l'organizzazione delle manifestazioni di carattere religioso-culturale e per le attività di beneficenza.

A tal fine i Confrati sono tenuti a versare una retta annuale, il cui importo è stabilito dall'assemblea dei Confrati anno per anno.

La suddetta retta deve essere versata al Camerlengo o al Provveditore su mandato del Camerlengo, che provvederà al rilascio di quietanza di pagamento.

Può anche l'Assemblea disporre il pagamento di una retta mensile da stabilirsi anticipatamente.

La retta è dovuta fin dal primo anno di professione ed ininterrottamente sino al compimento del 65° anno di età.

All'atto della professione, il professando, dovrà versare un contributo "una tantum" da stabilirsi annualmente da parte dell'Assemblea.

Ogni Confrate è tenuto alla partecipazione di tutte le manifestazioni religiose, tradizionali e a quelle che, di volta in volta, saranno organizzate nel quadro delle iniziative previste dall'art.2 del presente Statuto.

Le assenze, se non per giustificato motivo, comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 7**

Ogni Confrate professo partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie del Collegio, con il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero ed esercitare il diritto di voto.

Può contribuire, attraverso l'apporto di idee, suggerimenti, e consigli, alla proficua realizzazione degli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Assemblea dei Confrati, intende perseguire.

#### **Art. 8**

I confrati cessano di appartenere al Collegio:

1. Per interdizione giudiziale e inabilitazione;
2. Per effetto di condanna penale;
3. Per dimissione volontaria; i Confrati si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza immotivata e continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale per tre anni, e con il consenso previo dell'Ordinario Diocesano;
4. Per dimissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
5. Ogni sospensione o espulsione sarà esecutiva su proposta del Consiglio di Amministrazione con il parere previo dell'Ordinario Diocesano.

### **Art. 9**

Il Confrate dimissionario o espulso, può fare richiesta scritta di riammissione al Collegio.

La domanda, debitamente istruita al Consiglio di Amministrazione, deve riportare il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e successivamente sottoposta all'esame dell'Assemblea dei Confrati che previa discussione, delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, a scrutinio segreto.

La riammissione del Confrate comporta la perdita dell'anzianità pregressa, la sua anzianità si considera dalla data di riammissione.

### **Art. 10**

Il periodo di noviziato è di almeno 2 anni ed è seguito dalla professione.

### **Art. 11**

Al Collegio possono essere ammessi, con le stesse modalità previste dall'art.4 del presente Statuto, come "ragazzi", coloro che abbiano compiuto il 7° anno d'età, divenendo successivamente "novizi" al compimento del 16° anno d'età.

### **Art. 12**

Sia i "novizi" che i "ragazzi" sono obbligati a versare un contributo "una tantum" all'atto dell'ingresso nel Collegio ed una retta annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno

### **Art. 13**

#### **(DEI CONFRATI PORTATORI)**

Sono chiamati a portare il Fercolo di Santa Maria la Nuova, nel numero stabilito dal Regolamento, i Confrati più anziani di professione, che il giorno della 1° domenica in Albis non abbiano compiuto il 60° anno d'età.

L'elenco dei portatori è annualmente compilato a cura dell'Amministrazione in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione pubblica detto elenco nell'apposita bacheca la domenica di Pasqua per dar modo ai Confrati di suggerire eventuali osservazioni o migliorie.

#### **Art. 14**

Nella compilazione dell'elenco dei portatori il Consiglio d'Amministrazione tiene conto, oltre che dei requisiti previsti dal precedente articolo, anche dell'idoneità fisica d'ogni singolo Confrate.

Nell'elenco dei confrati portatori possono essere inseriti anche altri nominativi di persone estranee al Collegio, in caso d'assenza dei Confrati aventi diritto.

L'eventuale assenza dei Confrati portatori, deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco, per i provvedimenti di sostituzione.

Nel caso in cui l'assenza dei Confrati non viene ad essere comunicata, si applicheranno a loro carico i provvedimenti di cui all'allegato Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **(DEL VESTIARIO)**

Il vestiario di Confrate, per tradizione e per la processione del lunedì e venerdì Santo, è composto di:

1. Camice bianco o sacco;
2. Visiera bianca con corona;
3. Cordone bianco con nappe terminali da portarsi a destra del sacco;
4. Pettorale celeste;
5. Fascia celeste con pendenti e nappe terminali da portarsi a sinistra del sacco;
6. Mantellina celeste;
7. Medaglione;
8. Guanti bianchi;
9. Pantalone nero;
10. Scarpe nere;
11. Calze nere;
12. Camicia o golfino bianco;
13. Candela:

#### **Art. 16**

Per i Confrati chiamati a portare il Fercolo di Santa Maria La Nuova, il vestiario è composto di:

1. Camice bianco o sacco;
2. Visiera bianca senza corona;
3. Cordone bianco con nappe terminali da portarsi sul lato interno del Fercolo;

4. Pettorale del portatore;
5. Fascia celeste con pendenti e nappe terminali cadenti sul lato esterno del Fercolo;
6. Fascetta bianca alternativa alla corona;
7. Guanti bianchi;
8. Pantalone nero;
9. Scarpe nere;
10. Calze bianche;
11. Cordino di canapa;

#### Art. 17

##### (DEGLI ORGANISMI E DELLE LORO FUNZIONI)

Gli organi della Confraternita sono:

- L'assemblea dei confrati,
- Il Consiglio d'amministrazione,
- Il Procuratore,

Gli ufficiali della Confraternita sono:

- Il Vice Procuratore,
- Il Camerlengo,
- Il Segretario,
- Il Provveditore,
- Il responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni religiose;
- Il responsabile per le attività sportive e socio-culturali;

#### Art. 18

##### (DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea, composta di tutti i Confrati, è il supremo organo deliberativo del Collegio.

Essa è convocata ordinariamente dal Procuratore una volta l'anno e precisamente la Quinta Domenica di Quaresima, per verificare l'andamento della vita del Collegio, approvare la relazione del Procuratore ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

E' tenuta inoltre ad esprimersi circa:

- Ammissione dei nuovi Confrati
- Decisione sulla riammissione o meno dei Confrati dimissionari o in precedenza allontanati;
- Esame d'eventuali casi d'insubordinazione dei Confrati e decisione sulle eventuali, sanzioni disciplinari da comminare;



- Esame di ogni argomento portato all'ordine del giorno dal Consiglio d'Amministrazione;
- Determinazione della quota annuale e al bisogno anche mensile dovuta dai Confrati, del contributo "una tantum" dovuto dai professori, della quota annuale per i "novizi" e i "ragazzi"

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di un decimo dei Confrati o dell'Ordinario Diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso personale scritto, recapitato al domicilio del Confrate almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

La seconda convocazione può essere stabilita anche per l'ora successiva alla prima convocazione.

E' ammessa la delega ed ogni Confrate può essere latore di non più di due deleghe di altri Confrati.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei confrati, compreso le deleghe; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confrati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate con la la metà più uno dei voti dei Confrati presenti ed aventi diritto al voto, compreso le deleghe.

Qualora l'argomento in deliberazione riguardi variazioni rettifiche del presente statuto con annesso regolamento, è richiesto il voto favorevole di due terzi dei confrati presenti aventi diritto al voto se in regola con i versamenti annuali delle rette.

Le votazioni sono effettuate per appello nominale

L'assemblea è presieduta dal Procuratore.

Il voto per delega non è ammesso nei casi di variazione del presente Statuto o del Regolamento.

## Art. 19

### (DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Procuratore e dai sei ufficiali del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli ufficiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

## **Art. 20**

Il Procuratore viene eletto a suffragio diretto dall'Assemblea.

In caso di parità di voti viene eletto nella carica il Confrate più anziano di professione.

In caso di pari anzianità di professione, l'incarico è conferito al Confrate più anziano d'età.

Può essere eletto Procuratore il Confrate di età non inferiore ai 40 anni e con anzianità di professione non inferiore a dieci, che abbia fatto parte ad almeno un precedente Consiglio di Amministrazione e previa presentazione della propria candidatura, da presentarsi per iscritto e affissa nella sede dell'assemblea.

In assenza di candidatura alla carica di Procuratore, si conferma quello uscente.

## **Art. 21**

I Sei membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, mediante votazione a scrutinio segreto.

Possano far parte del Consiglio di Amministrazione, tutti i Confrati di età non inferiore a venticinque anni.

## **Art. 22**

Estranei al Consiglio d'Amministrazione, devono essere nominati dall'assemblea fra i Confrati, tre Sindaci Revisori che, controlleranno annualmente i libri contabili del Camerlengo, apponendo la loro firma per accettazione; in caso contrario redigeranno un verbale da trasmettere al Consiglio d'Amministrazione che convocherà urgentemente un'assemblea straordinaria.

## **Art. 23**

L'insediamento del Consiglio d'Amministrazione avviene nella prima Domenica successiva alla festa di Santa Maria La Nuova.

In tale sede si procederà al passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova amministrazione, redigendo apposito verbale ed assegnando gli incarichi agli eletti in seno al Consiglio.

## **Art. 24**

Il Consiglio d'Amministrazione, si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità in seduta straordinaria, per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Collegio che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente Autorità Ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla Chiesa ex voto.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione, sono ritenute valide solo con la presenza di almeno quattro dei suoi elementi.

Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che trattasi d'argomenti relativi ai Confrati per i quali è prescritta la votazione a scrutinio segreto.

A parità di voti prevale la tesi sostenuta dal Procuratore

Ogni membro il Consiglio d'Amministrazione non può partecipare alla seduta di tale organismo qualora sia trattato un argomento che lo riguardi direttamente, in tal caso dell'allontanamento permanente o temporaneo dalla seduta, se ne dovrà fare menzione nell'apposito verbale delle riunioni.

Quando quattro dei componenti il consiglio d'amministrazione si dimettono dalla carica, rassegnando le dimissioni personalmente al Procuratore, tutto il Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione del Camerlengo, è dichiarato decaduto di diritto, rimanendo in carica per gli affari d'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Procuratore e del nuovo Consiglio.

In questo caso, il Procuratore deve procedere alla convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, entro quindici giorni dalla data di dimissioni o dichiarazione di decadenza del Consiglio d'Amministrazione per procedere all'elezione del nuovo Procuratore.

Nel caso di dimissioni del Procuratore, formulate per iscritto e consegnate o recapitate al vice Procuratore, tutto il Consiglio d'Amministrazione è da ritenersi decaduto escluso sempre il Camerlengo.

Nel superiore caso, il vice Procuratore convoca l'Assemblea secondo le modalità di cui al comma precedente, assumendone la presidenza per lo svolgimento della nuova elezione.

Ogni componente il Consiglio d'Amministrazione, mancando per tre volte consecutive alle riunioni di tale organismo senza giustificato motivo, decade dall'incarico; in tal caso, nella sua prima riunione, il Consiglio procederà alla

sostituzione del componente decaduto con un supplente; analogamente il Consiglio procederà alla sostituzione del componente dimissionario.

Il componente supplente rimarrà in carica sino alla scadenza periodica del Consiglio d'Amministrazione.

Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea, per riferire sull'attività svolta dal Consiglio.

In caso di assenza, di un componente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni dell'Assemblea, questi rimane obbligato a quanto previsto dal Regolamento per le assenze non motivate dei Confrati.

## **Art. 25**

### **(DEL PROCURATORE)**

Il Procuratore dirige il Collegio nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Procuratore eletto, inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano. Il Procuratore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Il Procuratore ha le seguenti attribuzioni:

- Presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione;
- Ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- Firma, con il segretario, le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione, nonché tutti gli atti interni e quelli diretti a persone ed enti che hanno rapporto con il Collegio;
- Partecipa alle riunioni del Collegio dei Rettori, dove decide solo su espresso mandato dell'Assemblea per decisioni che la riguardano;
- Intrattiene rapporti con le autorità religiose e civili;
- Rappresenta il Collegio in tutte le manifestazioni pubbliche;
- Impartisce disposizioni ai Confrati, i quali sono obbligati ad accettarle, circa le processioni da effettuarsi, le rappresentanze, gli emblemi da portare nelle processioni e quanto è necessario al buon funzionamento ed al prestigio del Collegio e dei suoi scopi.

**Art. 26**  
**(DEGLI UFFICIALI)**

Dal Procuratore sono affidate le seguenti cariche:

- Vice Procuratore,
- Camerlengo,
- Segretario,
- Provveditore,
- Responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni;
- Responsabile per le attività sportive e socio-culturali;

**Art. 27**

Il Vice-Procuratore collabora con il Procuratore in tutta l'attività della Confraternita e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Procuratore, il Vice Procuratore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

**Art. 28**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organismi statutari sottoscrivendoli con il Procuratore; conserva i libri dei verbali; conserva la corrispondenza, cura la tenuta del protocollo, del libro inventario, organizza e tiene aggiornato l'archivio; compila il libro dei Confrati ed il relativo schedario tenendoli aggiornati; cura l'invio della corrispondenza.

**Art. 29**

Il Camerlengo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Può essere eletto Camerlengo il Confrate di età non inferiore ai 40 anni, con anzianità di professione non inferiore ad anni dieci, che abbia fatto parte ad almeno un precedente Consiglio di Amministrazione e previa presentazione della propria candidatura.

È eletto con i voti dei due terzi dell'assemblea in prima e seconda votazione e a maggioranza dei presenti in terza votazione.

Provvede alla riscossione e al pagamento delle somme, sia direttamente sia per mezzo del Provveditore, previo regolare mandato.

Tiene i libri contabili, tiene in carico il tesoro della Chiesa, il cui inventario, vistato dal Consiglio d'Amministrazione in duplice originale, è in possesso del Procuratore.

Compila il bilancio preventivo e consuntivo.

Deposita le somme disponibili in cassa, in apposito deposito bancario/postale intestato al Collegio di Santa Maria la Nuova, con doppia e disgiunta firma del Procuratore e del Camerlengo.

### **Art. 30**

Il Provveditore cura la sede e i beni del Collegio. È il depositario delle suppellettili e degli arredi della Chiesa come sono dal libro inventario, provvede alla manutenzione ed al loro approntamento per la utilizzazione nelle relative manifestazioni religiose. Su mandato del Camerlengo effettua le riscossioni e i pagamenti.

### **Art. 31**

Il Responsabile dell'organizzazione del Collegio nelle manifestazioni religiose, cura l'ordine nelle processioni cui il Collegio è chiamato a partecipare. In particolare sorveglia e disciplina i Confrati portatori, controlla il rispetto del vestiario, segnalando direttamente al Procuratore eventuali negligenze, segnala al Consiglio d'Amministrazione i confrati indisciplinati.

### **Art. 32**

Il Responsabile delle attività sportive e socio-culturali predispone annualmente il piano di tutte le manifestazioni che possono essere realizzate durante l'anno, sottoponendolo all'esame del Consiglio di Amministrazione. Dopo l'approvazione da parte degli organi statutari, ne ha la responsabilità della realizzazione.

### **Art. 33**

#### **(DELL'ASSISTENTE ECCLESIASTICO)**

L'assistente ecclesiastico è il sacerdote che ha l'ufficiatura della Chiesa di Santa Maria La Nuova, viene nominato dall'Ordinario diocesano, ha la cura pastorale dei confrati ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche.

Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio d'Amministrazione ed all'Assemblea.

### **Art. 34**

Il patrimonio del Collegio è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di Diritto Canonico.

Il Collegio non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei Confrati nei confronti del Collegio sono gratuite. È vietato distribuire ai Confrati anche in

modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Collegio. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 35**

Il Collegio si estingue se viene legittimamente soppresso dal Vescovo Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione del Collegio il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

#### **Art. 36**

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedono, il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina può nominare, ai sensi del can. 318,§ 1 del codice di Diritto Canonico, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente il Collegio, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Art. 37**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

**(CURIA EPISCOPALIS PLATIENVISTO SI APPROVAPROT. N° 65/2007L'ORDINARIO DIOCESANO)**

VENERABILE E DEVOTO  
COLLEGIO DI SANTA  
MARIA LA NUOVA

REGOLAMENTO



**Art. 1**  
**(DELL'ACCESSIONE DEI NUOVI CONFRA TI)**

Coloro che chiedono di far parte del Collegio, devono presentare apposita domanda scritta al Procuratore.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne, dal genitore del richiedente o da chi n'esercita la patria potestà se minorenni.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) **CERTIFICATO DI BATTESIMO;**
- b) **CERTIFICATO DI CRESCIMA**

La richiesta d'ammissione al Collegio prevede l'accettazione incondizionata da parte del richiedente delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di provvedere a proprie spese all'acquisto del vestiario di confrate nelle composizioni previste dagli articoli 15 e 16 dello Statuto. Deve dichiarare inoltre, di aver preso atto che la mancanza del prescritto vestiario di Confrate comporterà l'esclusione dalle processioni.

Il vestiario previsto nei punti "4-5-6-7" dell'Art. 15 e "4-5 " dell'Art. 16 dello Statuto vengono forniti dal Consiglio di Amministrazione, dietro pagamento delle spese necessarie per la manifattura.

**Art. 2**

Si diventa Confrate, dopo la professione da effettuarsi solo dopo un periodo di "noviziato" di almeno due anni e previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, e non prima di avere compiuto 18 anni.

I novizi, in regola con il periodo di noviziato, per potersi professare, devono farne richiesta per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro la Domenica delle Palme,

**Art. 3**

La professione, da effettuarsi in occasione della Festa di Santa Maria La Nuova e precisamente all'inizio della Messa dei Confrati, dovrà avvenire seguendo il sotto citato cerimoniale:

- I professandi, con il vestiario di cui all'art. 15 dello Statuto, partendo dall'ingresso della Chiesa, si porteranno sino all'altare, ove ad attenderli vi saranno i "padrini" ossia confrati, che garantiranno circa la immissione del novizio nella Congregazione.
- Dopo breve predica da parte dell'Assistente Ecclesiastico o del celebrante la S.S. Messa, ove verranno brevemente ricordati gli scopi del Collegio e dei doveri del Confrate, e la benedizione del vestiario, i padrini procederanno alla vestizione dei

novizi. Dopo la vestizione, i padrini si porteranno dietro il loro “figlioccio” posando la mano destra sulla spalla destra del figlioccio.

- A questo punto, alla domanda dell'Assistente Ecclesiastico, se vogliono entrare a far parte dei Confrati di Santa Maria La Nuova, ogni novizio risponderà “**LO VOGLIO**”
- Successivamente, ogni novizio reciterà la formula della professione così formulata: **“IO (nome e cognome) GIURO FEDELTÀ AL NOME DI Santa Maria la Nuova, PROFESSO E PROMETTO DI ADEMPIERE ED ATTUARE QUANTO PREVISTO NELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL COLLEGIO.”**
- Ultimato il rito della professione si inginocchieranno in attesa della benedizione del celebrante, e, dopo, saliranno sull'altare, baceranno la bandiera ed andranno a salutare il Procuratore che li attende sull'altare, per consegnare loro lo Statuto ed il medaglione ed inserirli da Confrati nella Congregazione.

#### **Art. 4**

#### **(DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE)**

Ogni anno il Collegio organizza lo svolgimento di manifestazioni religiose sia di antiche tradizioni che di nuova istituzione.

Tra le antiche tradizioni sono da annoverare:

- Partecipazione alla Settimana Santa, la cui organizzazione spetta al Collegio dei Rettori;
- Festa di Santa Maria La Nuova con processione del Feroleso per le vie cittadine il sabato precedente la 1ª domenica in Albis, e relativa Festa nella giornata di domenica con solenne funzione della SS. Messa.
- Precetto pasquale che si impartisce in occasione della Festa di Santa Maria La Nuova, , preceduto da un triduo di esercizi spirituali a preparazione alla festa.

#### **Art. 5**

L'organizzazione di altre manifestazioni religiose è ammessa solo se approvata dall'Assemblea e del parere vincolante dell'Assistente Ecclesiastico.

#### **Art. 6**

La partecipazione alle manifestazioni religiose è obbligatoria per tutti i Confrati.

Gli stessi dovranno intervenire nel prescritto vestiario di Confrate previsto dallo Statuto in tutte le manifestazioni del Collegio; in tutte le altre manifestazioni è previsto l'abito civile.

Qualora la ricorrenza prescrive l'uso del vestiario del Confrate è fatto obbligo ad ognuno di rispettare scrupolosamente le norme previste agli articoli 15 e 16 dello statuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.

## Art. 7

### (DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI)

Il programma delle attività annuali della Collegio potrà prevedere anche delle manifestazioni socio-culturali e sportive.

Lo scopo di tali manifestazioni è quello di far conoscere e tramandare ai posteri il patrimonio culturale-religioso del popolo ennese, nello intendimento di incrementare il culto a Santa Maria La Nuova e divulgare la Fede Cristiana.

L'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni culturali e sportive, deve essere sempre predisposta dal Consiglio d'Amministrazione che dovrà indicare l'organismo preposto alle realizzazioni, nonché provvedere ai mezzi finanziari necessari.

È ammessa l'organizzazione di manifestazioni culturali e sportive in collaborazione con le altre Confraternite o Associazioni Religiose e Civili, purché debitamente autorizzate dall'Assemblea dei Confrati ed in stretta aderenza con le finalità del Collegio.

Gli organismi preposti alla realizzazione dei programmi culturali e sportivi si avvarranno dell'opera e della collaborazione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 8

### (DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

Nel caso in cui un Confrate non adempia agli obblighi previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è l'organo a discutere su tali inadempienze ed eventualmente a decidere sulle sanzioni da comminare, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico.

Le sanzioni disciplinari a carico dei Confrati sono le seguenti:

1. richiamo scritto
2. deplorazione
3. sospensione
4. radiazione
  - a. Il **richiamo scritto** può essere adottato per manchevolezze di lievi entità.
  - b. La **deplorazione** viene applicata in caso di recidiva nelle manchevolezze in precedenza riscontrate o nei casi di maggiore entità dell'infrazione.
  - c. La **sospensione** viene applicata nei casi di gravi infrazioni e consiste, secondo la gravità, nel divieto di partecipare alle manifestazioni religiose per uno o più anni.
  - d. La **radiazione** dal Collegio viene adottata nei casi di infrazioni gravissime arrecanti offesa alla Chiesa, alla Fede ed alla Religiosità delle manifestazioni secondo le norme previste dai canoni 693 e 696 del codice di diritto canonico.

Tanto la sospensione quanto la radiazione vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione al consenso previo dell'Ordinario Diocesano

### **Art. 9**

Nel caso in cui il confrate risulti moroso nei versamenti delle rette annuali per tre anni, o delle altre rette per lo stesso periodo, lo stesso è da intendersi dimissionario volontario.

### **Art. 10**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui lo statuto avrà riportato l'approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica.

### **Art. 11**

Gli incarichi interni al Collegio sono attribuiti annualmente dal Procuratore e consistono nell'affidamento di:

1. Bandiera;
2. Incarnazione;
3. Quattro alabarde;
4. Due scettri
5. Quattro croci

L'insegna del Collegio spetta al Procuratore.

I medaglioni in ottone, in numero di sei, sono affidati agli appartenenti al Consiglio d'Amministrazione.

I nominativi preposti agli incarichi sopraccitati dal numero 1 al numero 5 saranno scelti, di volta in volta dal Procuratore in base all'anzianità di professione, all'attiva partecipazione alla vita del Collegio, all'idoneità fisica ecc...

### **Art. 12**

Dovendosi mantenere decorosamente la Chiesa, il Procuratore, su suggerimento del Consiglio di Amministrazione, predispone di anno in anno, un calendario per la :

- Pulizia della Chiesa, nonché per tutti gli altri oneri relativi al mantenimento della Stessa.
- Inoltre, per la organizzazione della Festa di Santa Maria La Nuova o, altre feste, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, il Procuratore, sentito il Consiglio di Amministrazione, predispone anche con il responsabile preposto, l'elenco tra i Confrati per organizzare tutti i servizi ammessi;
- Nei casi di impossibilità di assolvere quanto loro richiesto, i Confrati dovranno comunicarlo al Procuratore, motivandone l'impossibilità;
- Nel caso di assoluto silenzio il Procuratore proporrà al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Confrate inadempiente per i provvedimenti disciplinari del caso.

### **Art. 13**

Il presente Statuto e Regolamento è formato da n°37 per lo Statuto e n° 12 articoli per il Regolamento più il presente e di n° 4 articoli di norme transitorie.

Nel caso di accertata necessità di modificare alcuni articoli, o di aggiungerne altri, la richiesta dovrà avvenire o dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un numero di venti Confrati.

Detti Confrati dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione apposita richiesta scritta e firmata, motivando la necessità della modifica od aggiunta di articoli.

La proposta di modifica od aggiunta dovrà essere discussa ed approvata dall'Assemblea e successivamente trasmessa alle autorità religiose competenti per il visto.

## **NORME TRANSITORIE**

### **Art. 1**

Sino all'entrata in vigore del presente Statuto e regolamento, vigerà lo Statuto in atto esistente, registrato in Enna 1989

### **Art. 2**

Alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento, per quei <confrati che avessero compiuto il 60° anno di età, il limite massimo di età previsto dall'art.13 dello Statuto viene elevato ad anni 65.

### **Art. 3**

Tutte le deliberazioni adottate in precedenza dalla Assemblea dei Confrati o dal Consiglio di Amministrazione, in ordine a modifiche o integrazioni al vigente Statuto, si intendono revocate in toto al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento.

### **Art. 4**

Per i Confrati professi di età inferiore agli anni 18 all'entrata in vigore del presente Statuto, l'esercizio dei diritti statutari viene a maturarsi con il compimento del 18° anno di età.